



REGOLAMENTO

CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA

Anno 2026

Articolo 1 – Finalità

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (di seguito "Camera di Commercio"), tramite il proprio Punto Impresa Digitale (PID), nell'ambito delle attività previste dal Piano Nazionale Transizione 5.0 e in attuazione del Decreto del 17 marzo 2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy riferito alle modifiche al diritto annuale, emana la presente iniziativa finalizzata a sostenere i processi di innovazione del sistema produttivo locale.
2. Attraverso il "Bando Voucher Doppia Transizione", la Camera di Commercio intende supportare finanziariamente le Micro, Piccole e Medie Imprese (di seguito MPMI) della propria circoscrizione territoriale nell'adozione di soluzioni tecnologiche avanzate e l'attivazione di processi di sostenibilità aziendale. L'intervento è volto a favorire la digitalizzazione e lo sviluppo di nuove competenze professionali, con un focus specifico sull'utilizzo di tecnologie digitali per favorire la transizione ecologica ("Doppia transizione").
3. Nello specifico, la misura persegue l'obiettivo di stimolare la predisposizione e attuazione di progetti coerenti con la strategia definita dal piano Nazionale Transizione 5.0, l'acquisto e/o noleggio di tecnologie, rafforzando così la competitività e la resilienza delle imprese nel mercato globale.

Articolo 2 – Ambiti di intervento

1. Il presente Bando disciplina il procedimento di accesso e di liquidazione di contributi a fondo perduto (voucher) per la realizzazione di un progetto coerente con la strategia del Piano Nazionale Transizione 5.0 e che preveda l'acquisizione delle tecnologie che abbiano le caratteristiche specificate nell'articolo 7.

Articolo 3 – Dotazione finanziaria, natura ed entità dell'agevolazione

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio, a disposizione dei soggetti beneficiari, ammontano a **euro 600.000,00**.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
3. I voucher avranno un importo unitario massimo di euro 10.000,00 non comprensivo dell'eventuale premialità di cui al successivo comma 7.
4. L'entità massima dell'agevolazione (senza considerare eventuali premialità di cui al successivo comma 7) non può superare il **50%** delle spese ammissibili.

5. Il valore minimo dell'investimento (sole spese ammissibili) è di euro 4.000,00.
6. Nell'ambito delle valutazioni istruttorie compiute in fase di accesso alle agevolazioni, costituiscono elementi premianti il possesso di almeno di uno dei seguenti titoli:
- a) l'avvenuta attribuzione al proponente del rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'applicazione della premialità è subordinata alla presenza del proponente, alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità previsto dalla normativa di riferimento;
- b) il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162. L'applicazione della premialità è subordinata al possesso della certificazione alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni.
7. Alle imprese in possesso di uno o entrambi gli elementi premianti di cui al comma precedente, verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00.
8. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto, dove applicabile, del 4% ai sensi dell'art. 43, comma 2, del Decreto Legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
9. La Camera di commercio si riserva la facoltà di incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando con delibera di Giunta, prima dell'approvazione della graduatoria.
10. La Camera di commercio si riserva, inoltre, la facoltà, con provvedimento dirigenziale, di chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse o di riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.
11. L'eventuale riapertura dei termini del bando sarà resa nota sul sito internet della Camera di Commercio www.vr.camcom.it.

Articolo 4 – Soggetti beneficiari

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:
- a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003¹;
- b) abbiano sede legale o unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Verona;
- c) siano attive;
- d) siano in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese (non sono ammissibili i soggetti iscritti solo al REA e/o agli altri Albi, Ruoli e Registri camerali);
- e) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria, né siano sottoposte ad una delle procedure individuate dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, finalizzate alla liquidazione dell'azienda: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

¹ raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003).

- f) abbiano assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- g) non abbiano legali rappresentanti o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
- h) abbiano assolto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da eventi catastrofali previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- i) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.

2. La concessione delle agevolazioni è disposta in presenza di un DURC attestante la regolarità contributiva entro il termine di validità dello stesso, pari a centoventi giorni dalla data del rilascio. In caso di rilascio di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, ne verrà data comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. I proponenti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL e Cassa edile sono esenti dalla verifica. A tal fine, i medesimi soggetti rendono, in sede di istanza di accesso, apposita dichiarazione circa l'esistenza della condizione di esenzione, ferma restando l'attestazione della regolarità contributiva.

3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal momento di presentazione della domanda fino a quello di liquidazione del voucher, pena la revoca del voucher concesso.

4. Alla data di presentazione della rendicontazione, le imprese dovranno, altresì, risultare in regola con il diritto annuale.

Nel caso in cui si riscontri una irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi e a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante **entro e non oltre il termine di 20 giorni** dalla ricezione della relativa richiesta, pena la decadenza del voucher.

5. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012⁽²⁾, non sarà liquidato alcun voucher ai soggetti che, al momento dell'erogazione, risultino avere forniture in essere con la Camera di Commercio di Verona.

6. Con l'art. 1, comma 101 della legge 213/2023 è stato introdotto nell'ordinamento l'obbligo inerente la stipula di **contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale**. Il successivo comma 102 dispone che dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. Salve ulteriori novità normative e specifiche indicazioni e/o chiarimenti ministeriali, per le imprese richiedenti, tenute all'obbligo di cui sopra, ai fini della concessione è necessaria la presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del contratto assicurativo previsto dalla citata normativa.

Articolo 5 – Numerosità delle richieste di contributo

⁽²⁾ "... Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche..."

1. Ogni impresa può presentare un'unica domanda di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.

2. Non possono partecipare al presente bando le imprese che hanno ottenuto la concessione del contributo a valere sul Regolamento “Concessione di voucher alle micro piccole e medie imprese per la doppia transizione: digitale ed ecologica – anno 2025” della Camera di Commercio di Verona, a prescindere dalla effettiva percezione dello stesso.

Articolo 6 – Fornitori di servizi

1. I fornitori di servizi non possono:

- essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile;
- essere amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro prossimi congiunti;
- essere società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro congiunti.

Articolo 7 – Spese ammissibili e non ammissibili

1. Sono ammissibili le spese per **l'acquisto e/o noleggio delle tecnologie:**

- a) manifattura additiva industriale (Stampa 3D) interconnessa ai sistemi gestionali aziendali: la spesa include non solo l'hardware, ma anche i software di modellazione CAD/CAM, i sistemi di simulazione e i software di controllo da remoto; il macchinario deve essere interconnesso ai sistemi informatici aziendali (es. ERP, MES) per consentire il passaggio diretto dal modello digitale (Digital Twin) alla produzione fisica, ottimizzando la catena di approvvigionamento;
- b) soluzioni di cyber security e business continuity;
- c) intelligenza artificiale: sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto, lo sviluppo e l'implementazione di soluzioni software e sistemi basati sull'Intelligenza Artificiale (IA), a condizione che tali tecnologie siano direttamente integrate e applicate all'ottimizzazione, automazione o innovazione dei processi aziendali (quali, a titolo esemplificativo, produzione, logistica, marketing, gestione predittiva dei dati o customer care);
- d) infrastrutture per il Calcolo ad Alte Prestazioni (HPC): rientrano in questa categoria le spese per la realizzazione, il potenziamento o l'utilizzo di sistemi di calcolo ad alte prestazioni, inclusi nodi di computazione (CPU/GPU), sistemi di storage ad alta velocità, apparati di rete a bassa latenza e software di gestione dei carichi di lavoro;
- e) robotica avanzata e collaborativa: rientrano i costi legati all'acquisizione di sistemi robotici avanzati e collaborativi (Cobot), dotati di capacità di interazione sicura con l'operatore umano e di adattamento all'ambiente circostante. A differenza della robotica industriale tradizionale, i sistemi ammissibili devono integrare tecnologie sensoristiche avanzate, sistemi di visione artificiale e software di intelligenza artificiale che permettano una programmazione flessibile e un'operatività in spazi condivisi senza la necessità di barriere fisiche di protezione perimetrale;
- f) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
- g) sistemi digitali per favorire la sostenibilità e la transizione energetica (ad esempio sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per l'analisi o la riduzione delle emissioni, l'analisi del

ciclo di vita – LCA; sistemi per l’ottenimento del rating ESG e la redazione del report di sostenibilità).

2. Le spese relative all’acquisto, allo sviluppo, all’implementazione o alla personalizzazione di soluzioni, software, sistemi e servizi di Intelligenza Artificiale (IA), di cui alla lettera c) del presente articolo, sono ritenute ammissibili a finanziamento a condizione che i suddetti sistemi siano **pienamente conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1689** (noto come Artificial Intelligence Act o AI Act) e successive modifiche o integrazioni.

A tal fine, il soggetto beneficiario è tenuto a garantire e documentare, in fase di rendicontazione, che i sistemi di IA finanziati rispettino i requisiti di trasparenza, sicurezza e classificazione del rischio previsti dalla normativa europea, con particolare riferimento ai divieti vigenti e agli obblighi specifici per i sistemi classificati a "alto rischio".

3. Sono in ogni caso **escluse dalle spese ammissibili** quelle per:

- trasporto, vitto e alloggio;
- siti web aziendali;
- l’acquisto di tecnologie informatiche di base (ad esempio PC, smartphone, centralini, notebook, tablet, stampanti non 3D) non è ammissibile;
- acquisto di servizi di web advertising e/o SEO, SEM;
- servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.

4. **Potranno essere ammesse solo le spese fatturate a partire dal 01 gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026 e quietanzate entro la data di trasmissione della rendicontazione.**

5. Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA, eventuali altre imposte e tasse e altri oneri di Legge, il cui computo non rientra nelle spese ammesse.

Articolo 8 – Normativa europea di riferimento

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime de minimis ai sensi dei Regolamenti UE n. 2023/2831 del 15/12/2023 (GUUE L del 15.12.2023) o n. 2024/3118 del 10/12/2024 (GUUE L del 13.12.2024) ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).

2. Ai fini dell’applicazione dei suddetti regimi si deve fare riferimento al concetto di “impresa unica”, così come definita dal Regolamento n. 2831/2023 sopra citato.

3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

4. In sede di concessione del contributo e in fase di caricamento dell’aiuto nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) o, nei casi previsti, nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), la Camera di Commercio provvederà direttamente:

- a) a ridurre, in caso di superamento della soglia “de minimis”, il contributo concesso per farlo rientrare nel massimale “de minimis” di riferimento;
- b) a escludere la domanda di contributo nel caso il massimale “de minimis” di riferimento dell’impresa sia già stato raggiunto con contributi precedentemente concessi.

Articolo 9 – Cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

- a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
- b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevato previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.

2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.

3. Nel limite del 100% delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni sono cumulabili anche con le misure generali, di carattere fiscale, che non configurano aiuti di Stato.

Articolo 10 – Presentazione delle domande

1. A pena di esclusione, le domande di voucher devono essere trasmesse, esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso la piattaforma ReStart di InfoCamere disponibile all'indirizzo <https://restart.infocamere.it>.

2. L'accesso alla piattaforma avviene con autenticazione tramite identità digitale SPID / CNS / CIE.

3. A partire dalle ore **10:00 dell'8 luglio 2026** sarà possibile accedere alla piattaforma per la compilazione della domanda e il caricamento della documentazione richiesta.

4. A partire **dalle ore 9:00 del 15/9/2026 alle ore 16:00 del 22/9/2026** sarà possibile procedere con la presentazione della domanda mediante l'invio telematico in piattaforma ReStart di Infocamere.

5. Saranno automaticamente escluse le domande presentate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

6. La domanda può essere trasmessa, nelle medesime modalità sopra descritte, anche da un **intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche**. Il modulo di **procura** per l'invio telematico è scaricabile dal sito internet camerale www.vr.camcom.it - *Promuovere Impresa e Territorio / Contributi e patrocini / Concessione di voucher alle MPMI per la doppia transizione: digitale ed ecologica – anno 2026*.

7. **A pena di esclusione alla domanda** dovrà essere allegata la seguente documentazione **firmata digitalmente dal titolare / legale rappresentante dell'impresa o dall'intermediario:**

- **Modulo di domanda**, disponibile sul sito internet www.vr.camcom.it - *Promuovere Impresa e Territorio / Contributi e patrocini / Concessione di voucher alle MPMI per la doppia transizione: digitale ed ecologica anno 2026*, compilato in ogni sua parte;
- **Preventivi e/o fatture di spesa**: i preventivi e/o fatture di spesa devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo; i preventivi di spesa, inoltre, non potranno essere antecedenti al 1° gennaio 2026 e dovranno essere predisposti su propria carta intestata da fornitori (cfr. art. 6, comma 1) – non saranno ammessi auto preventivi;
- **Modello di riepilogo** generato dalla piattaforma ReStart al termine della compilazione della domanda.

8. Alla domanda dovrà, inoltre, essere allegata la seguente documentazione acquisita in data antecedente a quella di presentazione della domanda di voucher:

- dichiarazione casellario giudiziale e carichi pendenti da sottoscrivere da parte dei legali rappresentanti o amministratori della società richiedente, disponibile sul sito internet www.vr.camcom.it - *Promuovere Impresa e Territorio / Contributi e patrocinii / Concessione di voucher alle MPMI per la doppia transizione: digitale ed ecologica anno 2026*;
- documento di polizza catastrofale, qualora obbligatoria;
- **report di self-assessment di maturità digitale compilato “Selfi4.0” (il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID: www.puntoimpresadigitale.camcom.it) Il Report non dovrà avere data antecedente al 01/01/2026.**

9. Nel caso di pratiche inviate tramite intermediario, dovrà essere allegata, altresì, la seguente ulteriore documentazione (da salvare e scansionare):

- modulo di procura per l’invio telematico, sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell’impresa/consorzio/capofila, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, valida, dell’intermediario;
- copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente.

10. È obbligatoria l’indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l’impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda. L’indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che nell’anagrafica della domanda telematica (ReStart) e deve essere coincidente (in caso di mancata indicazione o discordanza sarà preso in considerazione l’indirizzo depositato al Registro delle Imprese). In caso di presentazione della domanda da parte di un intermediario va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.

11. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 11 – Valutazione delle domande e concessione

1. E’ prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all’art. 13 comma 2, lett. a) del D.lgs. 27 novembre 2025, n. 184) con i seguenti criteri di priorità:

- 1) ordine cronologico di presentazione della domanda.
- 2) a parità di ordine di arrivo verrà data precedenza alle domande seguendo l’ammontare decrescente dell’investimento ammesso a contribuzione.

2. In caso di insufficienza dei fondi, l’ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Oltre al superamento dell’istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di commercio, relativa all’attinenza del progetto oggetto dell’agevolazione con le finalità del presente bando, dei beni di cui all’articolo 7 e dei fornitori con quanto previsto all’articolo 6.

3. È facoltà della Camera di Commercio richiedere all’impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni **entro e non oltre il termine di 10 giorni** dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

4. L'istruttoria, in caso di esito positivo, si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione entro il termine di 180 giorni dalla chiusura del bando.

5. Sarà cura della Camera di Commercio dare comunicazione a ciascun richiedente dell'esito della domanda all'indirizzo PEC presso il quale l'impresa ha eletto domicilio.

6. Al fine della completa utilizzazione dello stanziamento, verranno istruite le pratiche di domanda di voucher pervenute fino alla concorrenza del valore complessivo di richieste pari a € 700.000,00. In caso di avanzo di disponibilità per rinunce, esclusione dall'erogazione, ecc., saranno ammesse a beneficio le domande di contributo istruite con esito positivo, eccedenti la disponibilità dello stanziamento di € 600.000,00 e fino alla concorrenza del valore di € 700.000,00, a condizione che abbiano realizzato l'intervento previsto e che sia stata trasmessa la rendicontazione nei tempi e nei modi stabiliti dal presente Regolamento.

7. Le domande di contributo pervenute oltre il raggiungimento del valore complessivo di richieste di contributo pari a € 700.000,00 non verranno istruite e **risulteranno non ammesse per esaurimento fondi**.

Articolo 12 – *Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher*

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Bando;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, spese ammissibili per un importo minimo effettivo non inferiore a quanto stabilito all'articolo 3, comma 5;
- d) a conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- e) a conservare per un periodo di almeno 3 (tre) anni gli eventuali beni strumentali agevolati;
- f) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità o della certificazione della parità di genere;
- g) a ripetere, al termine degli investimenti fatti, l'assessment Selfi4.0;
- h) a segnalare tempestivamente, a mezzo PEC, l'eventuale rinuncia al beneficio qualora l'impresa abbia degli impedimenti nella realizzazione del progetto.

Articolo 13 – *Rendicontazione e liquidazione del voucher*

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente articolo 12 e avverrà solo dopo l'invio telematico della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, attraverso l'utilizzo della piattaforma "ReStart" di Infocamere <https://restart.infocamere.it/>.

2. Sul sito internet camerale www.vr.camcom.it - *Promuovere Impresa e Territorio / Contributi e patrocini / Concessione di voucher alle MPMI per la doppia transizione: digitale ed ecologica anno 2026* sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.vr.camcom.it - *Promuovere Impresa e Territorio / Contributi e patrocini / Concessione di voucher alle MPMI per la doppia transizione: digitale ed ecologica anno 2026*) firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante/intermediario dell'impresa, comprensiva della relazione scritta del programma dell'investimento realizzato, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, riferiti alle attività realizzate, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
- b) copia delle fatture in formato .XML e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati: tali documenti, per essere ammissibili, devono, tra l'altro, riportare l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 (*modalità riportate in calce al presente articolo*);
- c) copie dei pagamenti intestati all'impresa richiedente effettuati esclusivamente mediante **transazioni verificabili** (ri.ba., assegno, bonifico, etc... - per quietanza si intende copia dei documenti attestanti il pagamento e, nel caso di assegno, copia dell'estratto conto da cui risulti l'addebito e copia della relativa matrice, mentre saranno accettati pagamenti con carta di credito solo se accompagnati da estratti conto intestati all'impresa beneficiaria da cui risulti l'addebito stesso). In caso di bonifico deve essere documentata l'avvenuta esecuzione con ricevuta di presa in carico della banca completa di codice CRO; in alternativa, comunicazione della banca di eseguita transazione o copia dell'estratto conto in cui siano leggibili sia la riga di interesse sia il nominativo dell'intestatario del conto. Non è sufficiente la sola disposizione di pagamento inoltrata alla banca senza conferma di presa in carico o di avvenuta esecuzione. Per la quietanza delle fatture non verrà considerato valido ai fini del pagamento la cessione, al fornitore o a terzi, di beni usati a parziale/totale compensazione dell'importo delle fatture ammesse a contributo. Non saranno ammessi pagamenti in contanti;
- d) relazione del fornitore (su propria carta intestata indirizzata all'impresa e sottoscritta anche dal Legale Rappresentante) che attesta l'avvenuta esecuzione di forniture;
- e) relativamente agli investimenti sostenuti per AI:
 - ✓ **per sistemi pronti all'uso (off-the-shelf):** dichiarazione di conformità CE rilasciata dal fornitore/produttore dell'IA, attestante il rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689;
 - ✓ **per soluzioni sviluppate ad hoc:** relazione tecnica firmata dal legale rappresentante o da un tecnico abilitato che attesti:
 - a. la classificazione del livello di rischio del sistema di IA secondo l'AI Act (rischio minimo, rischio specifico di trasparenza, alto rischio);
 - b. l'assenza di pratiche di IA vietate dall'Articolo 5 del Regolamento UE;
 - c. le misure adottate per garantire la tracciabilità, la supervisione umana e la cybersecurity del sistema (se applicabile);
- f) report di self assessment di maturità digitale "Selfi 4.0", realizzato a seguito della realizzazione del progetto presentato;
- g) nel caso in cui l'impresa realizzi interventi con impatto sostenibile è richiesto **anche** il Report "SUSTAINability" di *self-assessment* di quanto l'impresa è tecnologica/innovativa nei confronti della sostenibilità, reperibile sul sito <https://esg.dintec.it/sustainability.aspx>;
- h) dichiarazione casellario giudiziale e carichi pendenti da sottoscrivere da parte dei legali rappresentanti o amministratori della società richiedente, disponibile sul sito internet www.vr.camcom.it - *Promuovere Impresa e Territorio / Contributi e patrocini / Concessione di voucher alle MPMI per la doppia transizione: digitale ed ecologica anno 2026*;
- i) dichiarazione in materia di antiriciclaggio per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela, ai sensi del D.Lgs. 21/11/2017 n. 231 e s.m..

3. Tale documentazione dovrà essere inviata esclusivamente in modalità telematica (piattaforma ReStart di Infocamere) **entro e non oltre il 2 marzo 2027**, pena la decadenza del voucher. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione.

4. Sarà facoltà dell'Ente camerale richiedere all'impresa tutte le altre integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta.

5. La mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta:

- **la non ammissibilità della spesa di riferimento con conseguente riduzione del voucher;**
- **la decadenza del voucher qualora la non ammissibilità della spesa di riferimento, di cui al punto precedente, comporti la riduzione delle spese ammissibili al di sotto del minimo previsto nell'art. 3, comma 5, del presente Regolamento;**
- **la decadenza del voucher in tutti gli altri casi.**

6. La liquidazione del voucher sarà, altresì, subordinata alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che verrà acquisito d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In caso di D.U.R.C. irregolare, si procederà ad attivare l'intervento sostitutivo con l'Ente creditore, come disposto dall'art. 31, comma 8 bis, del D.L. n. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013;

7. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.L. 24/02/2023 n. 13, convertito nella Legge 21 aprile 2023, n. 41, saranno ammissibili al bando le sole fatture che riporteranno il codice CUP (Codice Unico di Progetto) che la Camera di Commercio comunicherà alle imprese beneficiarie della concessione del contributo. Le imprese dovranno pertanto richiedere ai propri fornitori di inserire il CUP nelle fatture elettroniche relative alle spese da presentare per le agevolazioni previste dal bando, pena l'esclusione dei documenti di spesa dal computo della spesa ammissibile.

8. Per le sole fatture emesse antecedentemente alla comunicazione del codice CUP da parte della Camera di Commercio le imprese beneficiarie dovranno provvedere, mediante apposita procedura, all'integrazione del giustificativo di spesa con l'indicazione del CUP, nelle modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate e riportate nella Circolare prot. n. 563301 del 10/12/2025 “*Modalità di integrazione del Codice Unico di Progetto nelle fatture elettroniche emesse per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive*”, pena l'esclusione dei documenti di spesa dal computo della spesa ammissibile.

9. Per le fatture emesse dopo la comunicazione del codice CUP e sprovviste dello stesso, non sarà ammessa alcuna regolarizzazione o integrazione successiva del documento di spesa che verrà escluso dal computo delle spese ammissibili.

10. L'obbligo di cui al comma 6 del D.L. 24/02/2023 n. 13 (inserimento del CUP in fattura) non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso, al fine di garantire, come previsto dalla normativa, la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato dalla Camera di Commercio, il CUP deve essere riportato direttamente dall'impresa beneficiaria del contributo sull'originale di ogni fattura con scrittura indelebile.

Articolo 14 – Controlli

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
2. In caso di esito negativo dei controlli si procederà alla revoca d'ufficio del contributo e al recupero delle somme eventualmente già erogate, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 15 – Revoca del voucher

1. **Il voucher sarà revocato** nei seguenti casi:
 - mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - sopravvenuto accertamento o verificarsi del venir meno dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1;
 - aver sostenuto **spese ammissibili per un importo inferiore a** quanto stabilito al comma 5 dell'articolo 3;
 - mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dall'articolo 13;
 - rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
 - esito negativo dei controlli di cui all'art. 14;
 - rinuncia da parte del beneficiario.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 16 – Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente Regolamento è assegnato al Responsabile del Servizio Promozione e Sviluppo.
2. L'avvio del procedimento amministrativo inerente il presente Regolamento coincide con la data di protocollazione della domanda da parte della Camera di Commercio.
3. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di finanziamento, sancito dalla Legge n. 241/90 e s.m., è assolto di principio con la presente informativa.
4. Il procedimento di concessione del contributo si deve concludere entro 180 giorni successivi alla data di chiusura del bando.
5. Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi a:
Ufficio Contributi - E-mail: contributi@vr.camcom.it

Articolo 17 – Valutazione dell'azione camerale

1. Le imprese beneficiarie dei voucher concessi ai sensi del presente Regolamento si impegnano a fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio.

Articolo 18 – Norme per la tutela della privacy

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende informareLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.

Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:

il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Verona, con sede legale in Verona, Corso Porta Nuova 96, mail contributi@vr.camcom.it, pec contributi@vr.legalmail.camcom.it, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@vr.legalmail.camcom.it.

Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:

- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese;
- l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dalla Camera di Commercio con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data

dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

Diritti degli interessati: agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:

a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
- riceverne comunicazione intelligibile;
- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;

b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta contributi@vr.camcom.it con idonea documentazione;

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.